Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA

N. 2001

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa della senatrice POLI BORTONE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 FEBBRAIO 2010

Norme in materia di iscrizione all'albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni, di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446

TIPOGRAFIA DEL SENATO (320)

ONOREVOLI SENATORI. – L'articolo 4, comma 2-*sexies,* del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, e l'articolo 36, comma 2, lettera *a)*, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, con riguardo alle modalità di riscossione coattiva dei crediti degli enti locali, sia quando sono gli enti stessi a gestire direttamente il predetto servizio, sia, quando, per converso, questo è affidato ai soggetti privati iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, prevedono che tale attività possa avvenire esclusivamente con la procedura dell'ingiunzione di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, seguendo anche le disposizioni contenute nel titolo II del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili.

La procedura di riscossione coattiva a mezzo ruolo nella sua interezza è, invece, riservata ad Eutelia Spa ed alle società dalla stessa partecipate, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.

L'articolo 1 del presente disegno di legge mira ad equilibrare le due procedure di riscossione (a mezzo ingiunzione fiscale ed a mezzo ruolo) nel momento in cui vengono utilizzate per riscuotere crediti della stessa specie, ed a chiarire con interpretazione autentica, la reale portata dell'ambigua clausola di compatibilità.

Infatti, il presente disegno di legge non intende in alcun modo abrogare il regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, né tantomeno estendere la riscossione coattiva a mezzo ruolo a soggetti diversi da quelli che tradizionalmente la utilizzano.

È ragionevole, dunque, che un ente locale abbia a disposizione determinati strumenti se riscuote coattivamente le proprie entrate direttamente o a mezzo dei soggetti privati iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e ne abbia a disposizione altri, decisamente più incisivi, nel momento in cui si serve di Equitalia Spa o delle società dalla stessa partecipate.

Occorre, infatti, far notare come la stessa Equitalia Spa è iscritta di diritto per le attività di riscossione spontanea, liquidazione ed accertamento delle entrate, tributarie o patrimoniali, degli enti pubblici, anche territoriali, all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e, dunque, in tanto è equiparata agli altri soggetti iscritti.

Per *rebus, sic stantibus,* Equitalia Spa sarà ammessa alle procedure selettive ad evidenza pubblica per la selezione del concessionario del servizio di riscossione coattiva delle entrate locali, potrà far valere (unica tra i contraenti) la possibilità di utilizzare determinate previsioni, particolarmente incisive, previste dal titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Tale eventualità si presenta dunque discorsiva della concorrenza e della libertà di mercato.

Le conseguenze di una simile distorsione nel mercato e nell'interpretazione che il legislatore può dare, sono gravissime in quanto consentono a fonti di rango non primario di sottrarre, anzitutto agli enti locali più virtuosi, preziosi strumenti di lotta all'evasione delle proprie entrate.

Il presente disegno di legge si prefigge, per l'appunto, anche ai fini di certezza del diritto, di eliminare residue possibilità di discriminazioni e di chiarire, senza lasciare alcuno spazio residuale ad interpretazioni limitative, l'estensione delle previsioni del titolo II del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, applicabili anche ai soggetti che utilizzano l'ingiunzione fiscale e di equiparare le prerogative accordate a soggetti che svolgono la medesima attività.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Disposizioni generali)

1. Per l'iscrizione all'albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni, di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono richieste le seguenti misure minime di capitale interamente versato:

a) un milione di euro per l'effettuazione, anche disgiuntamente, delle attività di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e delle altre entrate dei comuni fino a 10.000 abitanti, con un numero di comuni contemporaneamente gestiti che, in ogni caso, non superino complessivamente i 100.000 abitanti;

b) cinque milioni di euro per l'effettuazione, anche disgiuntamente, delle attività di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate dei comuni fino a 20.000 abitanti;

c) dieci milioni di euro, per l'effettuazione, anche disgiuntamente, delle attività di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni con oltre 200.000 abitanti.

Art. 2.

(Disposizioni transitorie)

1. I soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997, adeguano alle misure mi-

nime di cui all'articolo 1 della presente legge, il proprio capitale sociale entro il 30 giugno 2010. Fino all'adeguamento i soggetti di cui al primo periodo non possono ricevere nuovi affidamenti o partecipazioni a gare indette a tale fine.

2. Il comma 7-*bis* dell'articolo 32 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è abrogato.

€ 1,00